

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sez. GIP/GUP

In persona del Giudice dott. Giuseppe Marra, all'udienza del 22 novembre 2013, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 9.10.2013 in ordine alle seguenti eccezioni:

1) invalidità delle nomine dei difensori di fiducia dell'ente effettuata dal legale rappresentante indagato, e conseguente invalidità di tutti i successivi atti processuali;

2) inammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Piemonte in quanto i reati contestati non sarebbero comunque stati commessi in suo danno;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ritenuto che la disciplina prevista dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n.231/2001, ossia l'incompatibilità in capo allo stesso soggetto tra il ruolo di imputato e quello di legale rappresentante dell'Ente che intende partecipare al procedimento penale contro di esso, si applica anche alla fase delle indagini preliminari e non solo a quella tipicamente processuale (vedi sul punto Cass., sez. VI, 5.02.2008, n.15689), in quanto è necessario scindere da subito le due posizioni in evidente potenziale conflitto di interesse, e ciò al fine di assicurare all'Ente la sua miglior difesa nel procedimento penale (ad esempio dimostrare che gli autori del reato presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi e di gestione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001);

ritenuto pertanto che anche la nomina del difensore di fiducia effettuata per conto dell'Ente dal legale rappresentante che risulta indagato personalmente, è da ritenersi inefficace in quanto si tratta di attività processuale compiuta in violazione del citato articolo 39 (sul punto si veda Cass., sez. VI, 19.06.2009, n.41398; nonché Trib. Novara, 7.12.12, Pres.-est. Criscuolo);

ritenuto che in siffatte circostanze l'autorità giudiziaria procedente è in grado di valutare la sussistenza dell'incompatibilità stabilita dall'art. 39, e rilevando essa stessa l'inefficacia della nomina del difensore di fiducia compiuta dal legale rappresentante indagato, è tenuta a nominare un difensore d'ufficio all'Ente nei cui confronti procede (sul punto si veda sempre Cass., sez. VI, 19.06.2009, n.41398), il quale poi evidentemente provvederà a comunicare ai soci la notizia che l'Ente è sottoposto a procedimento penale, in modo che essi eventualmente nominino un nuovo legale rappresentante al posto del soggetto indagato;

rilevato poi che nel caso di specie la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore da parte delle seguenti società: 1) (...) s.r.l.; 2) (...) s.a.s.; 3) (...) s.r.l.; 4) (...) s.p.a.; 5) (...) s.p.a.; 6) (...) s.r.l.; 7) (...) s.r.l., è stata effettuata dai rispettivi legali rappresentati dell'epoca, tutti personalmente indagati, con la conseguenza che si tratta di nomine inefficaci;

rilevato che il P.M. procedente non ha provveduto a sanare questa situazione nominando dei difensori d'ufficio;

rilevato che l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. con riguardo alle predette società, è stato notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario, nominato in violazione dell'art. 39 citato, e che pertanto la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e gli atti conseguenti sono invalidi;

ritenuto pertanto che tale nullità comporta la restituzione degli atti al P.M. affinché proceda ad una nuova e valida notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (vedi Cass., S.U., 26.03.2009, n.25957), con riferimento alle seguenti società: 1) (...) s.r.l.; 2) (...) s.a.s.; 3) (...) s.r.l.; 4) (...) s.p.a.; 5) (...) s.p.a.; 6) (...) s.r.l.; 7) (...) s.r.l.;

ritenuto quanto alle eccezioni volte a non ammettere la costituzione di parte civile della Regione Piemonte per difetto di legittimazione passiva, che esse devono essere respinte in quanto la Regione Piemonte risponde di fronte all'Unione Europea della gestione dei fondi su cui sarebbero state compiute le frodi contestate e quindi anche essa è da considerare persona offesa (come peraltro espressamente indicato già nei capi d'imputazione)

P.Q.M.

Dichiara la nullità delle notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., effettuate nei confronti delle seguenti società: 1) (...) s.r.l.; 2) (...) s.a.s.; 3) (...) s.r.l.; 4) (...) s.p.a.; 5) (...) s.p.a.; 6) (...) s.r.l.; 7) (...) s.r.l. e di conseguenza dispone la separazioni delle loro posizioni processuali e la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ammette la costituzione di parte civile della Regione Piemonte e della società (...).